# REGOLATION

## De gli Ordini, & Capitoli

*De la Camera dei pegni de la Città di Vdine.*

APPROVATA, ET DECRETATA

Da l'Eccellentissimo Senato.

IN VDINE, MDCXXXIII.

Appresso Nicolò Schiratti.

IOANNES *Bembo Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Vniuersis, & singulis Repræsentantibus, & Ministris nostris quibuscunque, ad quos spectat, seu spectare poterit, & præsertim Locumtenenti in Patria Fori Iulij præsentibus, & futuris; significamus, & committimus cum auctoritate Senatus.*

*Che hauendo nel Collegio nostro con l'auttorità sudetta confirmati, & approuati li vintisette Capitoli de la Magnifica, & fedelissima Città di Vdine, spettanti a gli ordini, & regole de la Camera dei pegni de la medesima Città; cioè sotto li* 21. *Febraro* 1615. *il primo, & tutti gli altri seguenti fin al duodecimo inclusiue; à primo Settembre prossimo passato il terzodecimo, & quartodecimo; & a' tre di Genaro presente il quintodecimo con tutti gli altri seguenti fin al vigesimosettimo incluſiuè; debbano essequirli, & farli puntualmente essequire da cadauno, à chi spetta, ò spettar potesse, come stanno, & giacciono: & siano con le presenti publicati, & registrati, doue farà bisogno.*

## Tenor Capitulorum, de quibus supra fit mentio sequitur.

## Capitoli de la Camera dei pegni de la Città di Vdine.

1 CHe *l'officio dei Camerari dei pegni, ilquale è di mesi sei, patisca contumacia d'anni cinque continui.*

2 *Che non possa alcuno esser ballottato in tale officio, se prima non haurà presso i Cancellieri di Commun giustificata l'età sua, la quale esser debba d'anni venticinque finiti, & non meno.*

3 *Che ciascun dei Camerari prima, ch'entri ne l'officio, dar debba una buona, & idonea sicurtà di tutto il negotio, da esser approuata da la Magnifica Conuocatione con li tre quarti de le ballotte per lo reale, & fedel maneggio loro, & per l'osseruanza de gl'infrascritti Capitoli.*

4 *Che i Camerari sopradetti di tempo in tempo siano tenuti il giorno inanzi, nel quale entreranno ne l'officio loro, andare a la presenza dei Magnifici Signori Deputati, & iui manibus tactis scripturis giurare in mano d'uno dei Cancellieri di Commun di douer osseruare, essequire, & adempir quanto si contiene in ciascun de gl'infrascritti Capitoli, nè à quelli contrauenire nè per loro stessi, nè per altri à modo alcuno, nè consentire à cosa alcuna, che si procurasse contra la forma di essi; anzi sotto pena di periurio, & di Ducati 25. per ciascun Cameraro darne ad essi Magnifici Signori Deputati subito auiso di chiunque contrauenir volesse, con obligo ad essi Camerari di farne far nota ne la Cancellaria di Commun di tale auiso dato, altrimente restino sottoposti a le sudette pene.*

5 *Che non possa alcun dei Camerari comperare, ò far comperare, ouero accrescere, ò fare accrescere alcun pegno, nè hauer parte, ò intelligenza coi comperatori, ò crescenti sotto*

*la pena non solo de la nullità de le verdite di essi pegni, & di Ducati 25. applicati al Fontico nostro; ma anco di restare ipso iure priui de l'officio, & del Consiglio, se di quello egli fosse; &, non essendo, di non poter hauere alcun'officio, ouero beneficio de la Città; nè possa alcuno di essi, c'hauesse contrauenuto, esser reintegrato al detto Consiglio, ouero habilitato ai detti officij, & beneficij, se non per via di supplica; la quale non s'intenda presa, se per sè non haurà hauuto i cinque sesti de le ballotte.*

*6 Che sia in facoltà per lo meno di due dei Camerari per lo tempo, che durerà l'officio loro, di sospender da l'essercitio de la Camera gli Officiali de la Magnifica Communità, che à loro fossero inobedienti.*

*7 Che il Cameraro Nodaro debba egli solo di propria mano scriuer le partite nei libri de la detta Camera, ai quali dar si debba in giudicio, & fuori ampia fede: & gli altri due Collega far debbano personalmente l'incarco loro, non potendo in modo alcuno sostituire altri in luogo loro, sotto pena di Ducati 25. applicati al Fontico nostro, & di priuatione de l'officio d'essa Camera; saluo legitimo impedimento da essere a la presenza dei Signori Contradicenti, & Censori proposto a l officio dei Magnifici Signori Deputati, & per detto Officio à bossoli, & à ballotte conosciuto.*

*8 Che il detto Nodaro non possa sotto pena di Ducati 25. applicati vt supra, & di priuation de l'officio no-*

tar partita d'alcun pegno, se quello non sarà realmente, & effettualmente stato in detta Camera, fatto venire dal Cauallaro, ouero dal Conduttore.

9 Che detti Camerari per ogni pegno, che in detta Camera sarà venduto, & per ogni assicuration, che in essa sarà fatta, hauer debbano per loro mercede piccoli sei per ogni libra fin à libre 3. soldi 2. oltre la qual summa non possano in modo alcuno pretendere altro, ancorche il pegno, ouer l'assicuration fosse di molto maggior valuta, se non soldi doi per la nota d'ogni sospensione.

10 Che per la copia d'ogni partita, che dal libro loro caueranno, hauer debbano soldi quattro, & per la copia d'ogn'altra partita, che caueranno da qual si voglia libro dei loro precessori, non possano hauere altro, che soldi otto.

11 Che i pegni morti, che saranno posti in Camera, non possano esser venduti, se prima non saranno stati in detta Camera tre giorni, non compreso il giorno, nel quale saranno stati notati in libro, nè quello, nel quale si venderanno. Et se prima, che siano venduti, saranno riscossi dai patroni, non possano i Camerari pigliare altro vtile, che soldi due per la nota de la partita, eccetto quei pegni, che ai debitori saranno tolti per Sussidij del Serenissimo Dominio, per Datij de la Magnifica Communità, per solleuation de la Camera, per condanne dei Signori Giurati, & per cartoline di Venetia. Et quei pe-

gni,

*gni, che ſaranno leuati dai Cauaglieri contra gl'inrobedienti a la famiglia, & doppia famiglia, del bano ſubito eſſer venduti, & tre giorni doppo dati ai comperatori per diſcaduti. Ma i pegni viui, & gli altri, che commodamente non ſi ponno collocare in Camera, come vini, biade, botte, tinazzi, carri, & ſimili, notata, che ſarà la partita, ſiano ſubito venduti, & al comperatore dati per man fuora: i quali però non poſſano eſſer dati per diſcaduti, ſe non paſſato il tempo dei ſeguenti Capitoli.*

12 *Che i Camerari non poſſano, nè debbano dar per diſcaduto ad alcuna perſona, ſia di qual grado, & conditione eſſer ſi voglia, pegno alcuno in detta Camera venduto, ſe prima non ſaranno paſſati giorni quindeci dal dì de la vendita di eſſo pegno, incluſi però nel detto termine, il giorno del vendere, & quello del diſcader, ſotto pena ai Camerari di lire 25. per ciaſcun pegno, applicate al Fontico, vt ſupra, & a la reſtitution d'eſſo pegno al debitore.*

1615. Adì 21. Febraro, In Collegio,
Che li ſopradetti Capitoli dal primo fino ai dodeci, ſiano approuati, come ſtanno, e giacciono,
Et così fù preſo.

13 *Che i debitori patroni dei pegni venduti, ò gli aſſicuratori non poſſano oltre i giorni quindeci predett.*

*hauer più d'vna ſoſpenſion di ſoli altri giorni quindeci data per l'Illuſtriſſimo Sig. Luogotenente, ouero per l'Eccellentiſſimo Sig. ſuo Vicario, riferita da vn'Officiale, ò Cauallaro, al quale dar ſi debba per tal relation ſoldi quattro, oltre la qual ſoſpenſion non poſſano eſſi debitori, ouero aſſicuratori hauerne alcun'altra, ſe non ex cauſa da eſſer conoſciuta da l'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente citata la parte, & non altramente: la qual ſeconda ſoſpenſion, proroga, ouero ſuffragio ſe ſarà data, eßer non poſſa più lunga, che di ſoli giorni diece. Il qual tempo paßato, non poßano in modo alcuno hauere alcun'altro beneficio, ouero ſuffragio, eccetto però in caſo, che naſceſſe lite tra il creditor, & il debitor per occaſion de le pegnore, & dei pegni predetti: le quai pegnore, & eſecutioni poſſano per l'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente, & Eccellentiß. Sig. ſuo Vicario eßere ſoſpeſi fino a la fine di eſſa lite. Et queſto con quel miglior modo, che parerà a la prudenza di ſua Serenità.*

1616. Adì primo Settembre. In Collegio con auttorità del Senato.

Che il ſopradetto Capitolo decimoterzo ſia approuato, come ſtà, & giace.

Et fù preſo.

14 *Che paſſato, che ſia il beneficio de le ſoſpenſioni predette habbiano i Camerari termine di ſei giorni ſola-*

*mente*

*mente doppo l'instanza, che sarà loro fatta dai creditori, la quale apparer debba per publica intimatione, à contar con effetto il danaro ad essi creditori, i quali altramente possano far summaria essecutione contra i Camerari in solidum, & i pegni, che saranno loro leuati, siano senza alcuna dilatione venduti sopra la publica piazza per lo Capo de gli Officiali, & immediate deliberati ai comperatori; douendosi notar la partita di tal vendita ne la Cancellaria di Commun in libro particolare con l'ordinaria mercede per la nota, & per la vendita.*

1616. Adì primo Settembre. In Collegio con auttorità del Senato.

Che il sopradetto Capitolo decimoquarto sia approuato, & confermato, come stà, e giace.
Et fù preso.

15 *Che volendo il creditore il danaro de la Camera passati che siano i sudetti giorni 15. ouero passata la prima sospensione, ò la seconda, se sarà nel sudetto modo concessa, sia fatto vn commandamento a l'assicuratore, che nel termine d'vn giorno doppo debba portare i danari de la sua assicuratione in Camera, & non portandoli, ogni volta cada ne la pena di soldi 48. applicati*

cati ai Camerari, oltre la famiglia de gli Officiali, che sono soldi 12. i quali leuaranno i pegni sì per la pena, & famiglia, come per l'assicuratione; & essi pegni siano immediate venduti, & nel termine di giorni tre doppo leuati, siano dati per discaduti, non potendo hauere alcuna sospensione, ouero suffragio; & il danaro sia poi subito contato al creditore senza alcuna dimora.

16 Che la mostra, che sarà posta in Camera contra alcun debitore, star debba giorni 15. à discadere, compreso il giorno nel qual vien posta, & il dì, nel qual discade.

17 Che se il debitore, doppo discaduta contra di lui la mostra, farà assicurar la Camera, tale assicuration s'intenda, & sia discaduta nel termine di giorni tre, non compreso il giorno de l'assicuratione, & quello, nel qual discade.

18 Che de le biade, & dei vini, che di sequestro, ò per altra causa anderanno in Camera, & incantate si daranno ai comperatori per man fuora, i Camerari siano obligati tener le mostre in sacchetti, ò scartozzi, & in ampolle comperate à spese dei debitori, coi bollettini sopra, nei quali siano scritti i nomi dei creditori, & dei debitori di esse robbe; accioche se fossero vitiate, ò adulterate, si possa dimandar contra il comperatore il risarcimento d'ogni danno: il qual comperatore, ritrouato colpeuole, sia, & s'intenda ipso facto priuo di poter

*mai più comperare in eßa Camera, & d'ogni altro officio, & beneficio di queßta Città, oltre il pagamento d'ogni danno.*

19 *Che quando i pegni viui, ò morti ßaranno diſcaduti ai comperatori, & che da loro ßarà effettualmente esborßato il danaro ne la Camera, & dal Nodaro menata la partita, tal vendita s'intenda, & ßia libera, & iſpedita di modo, che nè i Camerari, nè i comperatori in modo alcuno, nè per qual ßi voglia cauſa poßano eßere aſtretti a la reſtitution dei pegni.*

20 *Che i Camerari, c'hauranno accettate le aſſicurationi, non ßiano in obligo di mantenerle, ſe non per lo tempo, che durerà la loro contumacia; il qual paßato, così eßi, come le loro ſicurtà ßiano libere; ßalua ſempre ogni ragione al creditore contra il principal ſuo debitore.*

21 *Che quando i Camerari hauranno mandato la famiglia contra vn'aſſicuratore, & quello non haurà obedito, poſſano ſubito mandargli la doppia famiglia; & à quella anco non obedendo, li manderanno immediate i Cauallieri, & ſe à queßti ßaranno inobedienti, ßiano citati à vederßi conceder la Corte de l'Illuſtriſſimo Sig. Luogotenente.*

22 *Che lo ßteccato di legno fatto da la Magnifica Communità per la vendita dei pegni ßia vn giorno per ſettimana ò à l'hora de la Meßa grande, o il doppo pranſo à l'hora di Veſpro poßto fuori de la porta de la*

Ca-

*Camera, dentro al quale prima, che si dia principio a l'incantar, debbano esser portati tutti i pegni da vendere in quell'incanto, nè alcuno sia di qual conditione esser si voglia possa, ò debba dentro à quello stare, eccetto i Signori Camerari, & l'Officiale, che incanterà; & i comperatori ordinarij, in pena della nullità d'ogni vendita di pegno, che da loro contrafacendo, fosse comperato, star debbano fuori de la detta Camera, & del detto steccato, mentre durerà l'incanto.*

23 *Che per ragioneuoli rispetti, & cause nè i Cauallari de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, nè gli Officiali de la Magnifica Communità possano nè per sè, nè per interposte persone metter sù alcun pegno in detta Camera condotto.*

24 *Che il comperator dei pegni viui, al quale i detti pegni sono dati per man fuora, non possa pretendere altro per le spese fatte, che per ogni animal grosso soldi quattro al giorno: per ogni animal minuto, come pecore, agnelli, & castrati soldi due: & per ogni porco soldi quattro.*

25 *Che tutti i libri d'essa Camera siano tenuti ne gli armari à ciò fatti sotto chiaue, la qual resti sempre in mano di essi Camerari, nè debbano permetter, che alcuno maneggi, ò cerchi in detti libri senza la presenza d'alcuno di essi, sotto pena di lire 25. con espressa prohibitione ai comperatori ordinarij di andar dietro al Cancello*

d'essi Camerari, sotto pena di non poter più comperar in detta Camera.

26 Che i Camerari, che finiscono l'officio loro l'vltimo del mese di Marzo, se haueranno fatto i loro conti, sottoscritti secondo il solito, & consignati ai Cancellieri di Commun, se ben non hauranno hauuta la fine remission, per non esser fatto Consiglio; possano però essi, & i piezi loro nel Consiglio, che si fa l'ottaua de la Santissima Resurrettione, esser eletti, & ballottati per Consiglieri, & da quello non scacciati, come se hauessero hauuta la loro fine remissione.

27 Che tutti i Camerari, finito il tempo de l'officio loro, debbano subito far la vera, intiera, & fedel consignatione ai loro successori, così di tutti i pegni, & libri, come dei danari, se ne saranno fino a la summa di Ducati cinquanta; douendo depositar subito sopra il Sacro Monte di Pietà tutto quel restante di danaro, che si ritrouassero hauere, formando nel fin del loro libro (secondo l'antico costume) vn'inuentario di essi pegni, & dei danari, & del detto inuentario consignare vna copia in mano dei Cancellieri di Commun quel giorno istesso, nel quale vsciranno de l'officio, sotto pena di Ducati 25. à chiunque contrafarà, & di esser priuo d'ogni officio, & beneficio di questa Città in perpetuo: Et che sotto le sudette pene i conti de la loro amministration far si debbano dal Rasonato di Commun a la presenza dei

cal-

*calculatori publici in termine di giorni otto dapoi che saranno vsciti.*

1616. Adì 3. Genaro. In Collegio con auttorità del Senato.

Che li sopradetti Capitoli dal quintodecimo sino al vigesimosettimo inclusiuè siano approuati, & confermati, come stanno, e giacciono. Et così fù preso.

Die Iouis 21. Maij 1615.

*L'Illustriss. Sig. Vicenzo Capello, per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente Generale de la Patria del Friuli; hauendo veduti gli antescritti Capitoli à sua Sig. Illustriss. presentati da li Molto Illustri Signori Deputati di questa Magnifica Città, & hauendo quelli maturamente considerati; stimando per l'esperienza del suo Reggimento, che tutte queste prouisioni concernino il beneficio vniuersale, & che per esse sia opportunamente rimediato a' molti abusi, inconuenienti, & male introduttioni; in ogni miglior modo, &c. quegli hà con l'auttorità del suo Magistrato confermati, & conferma, interponendoui la sua auttorità, & Decreto giudiciale, à beneplacito però sempre di Sua Serenità, & sic &c.*

*Dat. in nostro Duc. Pal. die 7. Ianuarij Indict. 15. 1616*

*Vettor Barbaro Secretario.*

1615. Adì 28. Ottobre, In Pregadi.

*DAla ſupplicatione hora letta, & da le riſpoſte del Luogotenente ne la Patria del Friuli preſente, & ſuo ſucceſſore, ſi è inteſa l'iſtanza, che viene fatta a la Signoria Noſtra per nome de la Magnifica, & fedeliſſima Città noſtra di Vdine, perche reſtino con l'auttorità di queſto Conſiglio confirmati li Capitoli formati dai Deputati di quella Città, & approuati dal Luogotenente Capello per regolar molti abuſi, che ne la Camera dei pegni de la medeſima Città ſi ritrouauano, & facilitar l'eſſattione ai creditori, che vanno al preſente lunghiſſime, & eſſendo ragioneuole darli queſta honeſta ſodisfattione,*

*L'anderà parte, che, non potendoſi ciò eſſequire da queſto Conſiglio per la multiplicità d'altri importantiſſimi negotij, ſia data facoltà al Collegio noſtro, che, hauuta conſideratione a le coſe neceſſarie in tale propoſito, poſſa fare l'approbation de gli ordini ſopradetti di quel modo, che gli parerà; Et quello, che da eſſo Collegio ſarà deliberato, reſti coſì fermo, & valido, come ſe fuſſe fatto per queſto Conſiglio: Onde poi habbiano à rimanere per ſempre inuiolabilmente oſſeruati.*

*Ioannes Stephanus Mazza*
*Ducalis Notarius.*

Giorno di Giobbia 17. Genaro 1617.

*FV presentata la presente isspeditione Ducale con li soggionti Capitoli in mano de l'Illustriss. Sig Zuanne Basadonna Luogotenente Generale de la Patria del Friuli per li Molto Illustri Signori Marc'Antonio Stainero Dottor, Antonio Arigon, Antonio del Merlo, & Gioseffo Pelis quattro dei Signori Deputati de la Città, che da Sua Signoria Illustrissima veduti, & letti, ordinò, che fosse il tutto registrato ne gli atti de la sua Cancellaria per douere in auenire esser puntualmente essequiti in conformità de la mente publica.*

*Alexander Pacis Not. Cancell. Præt. mand.*

Nel giorno di Sabbato 21. Genaro 1617.

*Di ordine dei Molto Illustri Signori Deputati de la Città di Vdine furono publicati li sopradetti Capitoli a le Scale del Palazzo de la Magnifica Communità à suon di tromba da Martio Tempur trombetta, dettandogli a la presenza di molto popolo io Gaspare Albini Cancelliero de la medesima Città.*

# Parte presa ne l'Eccellentissimo Conseglio di Pregadi in materia di Feudi.

## Adì 9. Decembre 1626.

*INuigilando con la solita diligenza li Proueditori nostri sopra li Feudi, acciò in materia così importante, commessa a la loro cura non sijno fatti pregiudicij a le publiche ragioni, hanno prudentemente osseruato, & dato conto nel Collegio nostro di alcuni grauissimi abusi introdotti nel dare le inuestiture de' Feudi da li Rettori nostri de le Città di Terra ferma, & giudicar le controuersie, che sopra essi nascono tra li Feudatarij, & altre persone contro gli ordini prescritti da le leggi di questo Conseglio, & quello, che con buon frutto vien practicato in questa Città, nel Magistrato sopra li Feudi, non osseruando li detti Rettori, di prender le debite informationi da gli Auocati Fiscali, auanti, che diano le inuestiture, con la visione de le antiche inuestiture, & altre scritture à tal materia concernenti; per il che tal volta vengono tralasciati beni, che ne le dette noue inuestiture doueriano esser descritti, & admesse anco a le successioni di detti Feudi persone incapaci, ouero, che non sono chiamate da le antiche inuestiture; oltra di che a l'ispeditione de le controuersie, che nascono sopra detti Feudi, ò ragioni d'essi, non vien fatto assister li detti Fiscali, per poter dar quelli lumi, & reparar quelli*

pregiudicij, che concernono il publico interesse: anzi che tal volta vengono anco fatti compromessi in persone priuate di detti beni Feudali, & sopra l'essercitio de le giurisdittioni, quali per essere specie di alienatione prohibita da tutte le Leggi non si deuono in modo alcuno tolerare; La onde essendo ragioneuole leuar simili, & altri abusi, per conseruatione de la dignità de la Signoria Nostra, & de le publiche ragioni, Però

L'anderà Parte, che tutti li Rettori, & altri publici Rappresentanti de le Città nostre di Terra ferma, nel dar l'inuestiture de li Feudi semplici, che ad essi s'aspetta conforme a l'vso sin'hora pratticato, debbino osseruar puntualmente quel tanto, che fù in tal materia deliberato da questo Conseglio l'anno 1586. 15. Decembre, & altre Parti subsequenti, con fare, che li Fiscali di quelle Camere, auanti, che siano concesse le inuestiture, ò rinouationi d'esse ad alcuno, debbano prima diligentemente vedere l'antiche inuestiture, & altre scritture spettanti à tal materia; dicendo la loro opinione in scrittura, di quel tanto pare ad essi ragioneuole, & à quelle aggiungendo, volemo, che l'istesso anco debbino far li Vicarij di detti Rettori, accioche con le dette informationi, & relationi da l'vno, & da l'altro fatte, sijno date le dette inuestiture dal Podestà, & Capitanio, vnitamente di dette Città, ouero non vi essendo Capitanio, da quel Rettor, ò altro publico Rappresentante solamente,

te, che hauer à Corte, à quelli, a' quali legittimamente s'aspettano, osseruando à far descriuer diligentemente in quelle tutti li beni, con li loro confini, che sono di ragione di essi Feudi, acciò sij il tutto intieramente conseruato, per interesse de le publiche ragioni, & de li detti Feudatarij, de le quali informationi, & visioni di scritture fatte da li detti Fiscali, & Vicarij, se ne debbi far espressa mentione ne le inuestiture da li Cancellieri, ò Nodari, a' quali s'aspetta, conseruando le scritture sopradette con l'istesse relationi, per poter veder, & saper in ogni tempo quel tanto, che è stato operato per essecutione de le sopradette leggi in tal materia: prohibendo il poter far, & scriuer le dette inuestiture, senza che prima habbino riceuute le sopradette informationi, altrimenti ogni inuestitura data, & riceuuta contra il tenor de la presente Parte, & altre sopradete, sij ipso iure nulla, & il Cancellier, e Nodaro, che contrafacessero a le presenti, sijno, & s'intendino priui di essercitar li loro Officij, per quel tempo, che saranno al gouerno di quelle Città, di detti Reggimenti, & ad altre pene arbitrarie di quelli, ò successori Rettori, & Proueditori sopra li Feudi.

Et perche ne la decisione de le controuersie, che sopradetti Feudi nascono tra li Feudatarij, ò altre persone priuate, possono esser fatti molti altri pregiudicij a le publiche ragioni, & à quelli, a' quali legittimamente

s'aspetta la successione in detti Feudi. Però sij dechiarito, che quando si tratterà qualche causa Feudale auanti ambi li detti Rettori, ò altri publici Rappresentanti de le dette Città, da' quali haueranno ottenuto la inuestitura, ouero loro succeßori, debbino farli assister gli Fiscali di quella Camera, & oltra essi anco il Vicario Pretorio, accioche oßeruato quanto diligentemente concerne tal materia, possino raccordare quel tanto, che fosse espediente per il publico seruitio, & non permettere, che sij fatto pregiudicio alcuno a le ragioni di quelli, a' quali per le antiche inuestiture s'aspettaße la legittima successione in detti Feudi; volendo, che ogni giudicio, che sarà fatto in causa alcuna, senza l assistenza delli detti Fiscali, & Vicario, del che se ne debbi far nota particolare ne la esteßa de la Sentenza, quello sij nullo, & di niun valore, & possi in tal caso la parte succombente hauer ricorso al detto Magistrato sopra li Feudi, per la dechiaratione di detta nullità.

Et accioche le controuersie de' beni Feudali, che nascono tra detti Feudatarij, ò con altri sijno giudicate solamente da quelli Giudici, a' quali legittimamente s'aspettano, sij dechiarito, che tutte le liti, & differentie de Feudi semplici, & ragioni de' loro beni, & de' quali saranno fatte le inuestiture da li Rettori de le Città nostre nel modo sopradetto, quelle tutte sijno giudicate in prima instanza da li detti Podestà, & Capitanio; ouero

Po-

Podestà, ò altri publici Rappresentanti, oue non vi sarà Capitanio, & non da altri; possino però con Special delegatione commetterle a li loro Vicegerenti, con l'assistenze sopradette, nè possino in modo alcuno esser giudicate da altro Giudice inferiore; l'appellationi de le quali sentenze si deuoluano solamente a li detti Proueditori sopra li Feudi, quali conforme a le leggi, & riti di quel Magistrato debbino il tutto seruato seruandis terminare, il giudicio de' quali se sarà fatto concordemente da tutti quelli Proueditori, che si ritroueranno a la Banca, sij, & s'intendi innappellabile, se veramente non saranno conformi, ma uno almeno sarà d'altra opinione, a l'hora possi la parte succombente appellarsi giusta il solito a li Dieci Sauij con li altri aggiunti del corpo di questo Conseglio, conforme a le leggi, doue resti il tutto innappellabilmente deciso, & terminato.

Ma perche tal volta nascono alcune controuersie, che li Feudatarij nostri giurisdittionali in virtù de le loro inuestiture, dimandano beni Feudali possessi da terze persone, che prima erano descritti in dette inuestiture, & possessi da essi, ò da loro maggiori, ma da alcuno di quelli, ò altri sono stati posteriormente per varie cause, & pretesti alienati, ò in altro modo distratti à pregiudicio de la Signoria Nostra, & di quelli, che sono compresi ne le dette antiche inuestiture: Volemo, che quando nominatamente, & specificatamente appareßero detti beni descrit-

*ti in dette inuestiture, queste cause sijno decise solamente da li detti Proueditori sopra li Feudi, da' quali anco sono state concesse le dette inuestiture, & l'istesso sij di quelle cause, che fossero promosse da terze persone contro li detti Feudatarij giurisdittionali sopra li beni, che da essi prima erano possessi, & descritti ne le loro inuestiture, poiche queste intendiamo, che sijno parimente decise da li detti Proueditori sopra li Feudi, & non da altri.*

*Se veramente li detti Feudatarij pretenderanno, che alcuni beni possessi prima da persone prouate, sijno di ragione di loro Feudi, ma però non appare per l'inuestiture de' loro maggiori, che quelli sijno tali, nè si ritrouano descritti in quelle, come di sopra, se non ne l'vltima inuestitura solamente, auanti quali sono sempre stati tenuti, & possessi per allodiali de li sopradetti, sij dechiarito, che queste, & altre simili cause sijno decise da li sopradetti Rettori solamente nel modo sopradetto.*

*Tutte le altre cause veramente spettanti à giurisdittioni, ò altra sorte di Feudi, & ragioni di essi, sijno di che qualità, natura, e conditione si vogli, mentre però non habbino di quelli ottenuto l'inuestitura da li sopradetti Rettori, & eccettuando anco tutte quelle cause, & controuersie, che di sopra habbiamo dichiarato, che sijno decise solamente da li detti Rettori de le Città, nel modo sopradetto, quelle tutte, niuna eccettuata, sijno decise, & terminate solamente da li detti Proueditori sopra li Feudi, senza che da alcun'altra*

per-

*persona, ò Magistrato, ò altro publico Rappresentante possino esser impediti, salue parimente le solite appellationi sopradette giusta le leggi di questo Conseglio.*

*Quali Rettori, & Proueditori sopra li Feudi rispettiuamente debbino seruatis seruandis, proceder in dette cause, administrando giustitia ad essi Feudatarij, & altri conforme le leggi, & ragioni nostre Feudali, acciò in quelli sijno mantenuti intieramente li Feudi da essi legitimamente possessi per conseruatione de le loro ragioni, & de la Signoria Nostra, senza che sij fatto minimo pregiudicio ad alcuno.*

*E perche non è conueniente, che li Feudatarij nostri possino à loro piacere eleggersi Giudici, ò altri arbitri, che decidano le difficoltà, che tra essi, ò con altre persone nascono per occasione de li Feudi predetti, dando ad essi facoltà per via di compromesso, ò arbitramente di giudicar sopra essi Feudi, che sono nel patrimonio de la Signoria Nostra, & de' quali sono assignati li loro Giudici proprij, come è di sopra dechiarito, però sij terminato, che si come ne li tempi passati non è stato lecito ad alcun Feudatario nostro far compromessi sopra li beni, & giurisdittioni Feudali, così parimente sij prohibito ne l'auenire ad ogni Feudatario nostro, sij di che conditione, & stato si voglia, il poter far detti compromessi, ò arbitramenti, nè eleggersi à suo piacere Giudici per decisione de le controuersie sopradette, ma sij tenuto farle decider al Magistrato sopra li Feudi solamente, ouero a li*

detti Rettori de le Città in quel modo, & forma, che è di sopra espressa.

Potendo li detti Proueditori sopra li Feudi per la buona regola, & direttione, & conseruatione de la materia Feudale, & in essecutione de le leggi di questo Conseglio, & de le inuestiture dal loro Magistrato concesse, scriuer lettere a li detti Rettori, ò altri publici Rappresentanti nostri, quali sijno tenuti obedirle, ouero rescriuere giusta le leggi, mentre però con quelle non sijno impedite le giudicature, che ad essi s'aspetta in prima instanza nel modo, & forma sopradetta.

Dechiarando, che ogni atto, & giudicio, che de cetero fosse fatto da qualunque altra persona, ò Giudice, ò Magistrato, ò altro publico Rappresentante, sì di questa Città, come de le Città suddite sopra qualunque sorte, natura, & conditione di giurisdittioni, ò altri Feudi, & ragioni di essi, senza l'espreßa auttorità di questo Conseglio, & che facesse effetto contrario a la presente deliberatione, quelli sijno, & s'intendino ipso facto cum secutis nulli, & di nium valore.

Et perche nel Polesene nostro di Rouigo si ritrouano molti Feudi censuali, liuelli, & altri beni enfiteotici, quali si sogliono affittare à nome de la Signoria Nostra, & furono già raccommandati da questo Conseglio a li Proueditori nostri sopra le Camere. Però sij dechiarito, che questi solamente per eßer Feudi improprij, & non altri, re-

stino,

*ſtino, come prima ſotto la cura de li detti Proueditori ſopra le Camere, quali doueranno in quello, che ad eßi s'aſpetta oſſeruar la preſente deliberatione in tutte le ſue parti. Douendo cadaun Rettor, & publico Rappreſentante al loro ritorno a la Patria portar nota particolare a l'Officio ſopra i Feudi dei Feudi, che haueranno inueſtito.*

*L'eſſecutione de la preſente Parte ſij commeßa a li detti Proueditori ſopra li Feudi, quali doueranno far ſtampar, & publicar ne li lochi ſoliti à chiara intelligenza di ogn'vno, mandandola anco à tutti li Rettori, & publici Rappreſentanti de le Città noſtre, accioche in ogni luoco ſij intieramente eſſequita per il publico, & priuato intereſſe de la conſeruatione de li Feudi, & Feudatarij del Stato noſtro.*

1626. A' 19. di Decembre.

*Publicata ſopra le Scale di S. Marco, & di Rialto.*

Giobbia li 14. Genaro 1627.

*Publicata in Vdine al luoco ſolito premeſſo il ſuon de la tromba, leggendo io Triffone Bucchia Coadiutore de la Cancellaria Pretoria, &c.*

Sen-

Sentenze ne l'istessa materia di Feudi.

Die Iouis 29 Martij 1629. de mane, coràm Illustrissimo D. Locumtenente sedente in Castro in camera, Magnif. & Excellentissimi D. Vicarij ad ius dicen.

*PRo Mag. D. Nicolao Cossio cum MM. DD. Antiocho, Varmilio, & Carolo Varmis: Auditis vid. Domino Thoma Cossio paterno nomine cum Excell. Diana ex vna, & dicto D. Antiocho cum Excell. Pontonutto, ac Excell. Varmo actori ad causas dictorum DD. Varmilij, & Caroli ex alia: Illustrissimus D. Locumtenens cum assistentia Excellentiß. D. Vicarij, & Excell. D. Danielis Fabritij Fiscalis declarauit exequendas esse litteras Illustrissimorum DD. super Feudis diei 20. Maij 1628. ibidem lectas, & præsentatas, & subinde delegauit causam Excellentissimo D. Vicario saluis iuribus partium in reliquis.*

*Litteræ sequuntur, vt infra.*

Illustrissimo Sig. Osseruandissimo.

*SE così è., che il Sig. Vicario di V. S. Illustrissima come suo Giudice delegato habbia spedito vna causa*

*tra*

*tra il Sig. Nicolò Cosso, & il Sig. Antiocho Varmo, & Signori suoi Consorti di lite, ne la quale si tratta materia Feudale, senza che le scritture siano state viste da l'Auocato Fiscale di cotesta Magnifica Camera, & senza il suo interuento, & assistenza, Ricercamo V. S. Illustrissima, che in virtù de le leggi, habbia per nulla, & di nessun valore detta sentenza, come se fatta non fosse. Verum, &c. Si quis, &c.*

*Di Venetia de l'Officio nostro il dì 20. Marzo 1628.*

*Ferigo Correr, & Colleghi Proueditori sopra li Feudi per il Sereniß. Duc. Dom. di Venetia.*

*Supra scriptam declarationem cum subiunctis litteris ex notis suis manu propria Io: Franciscus à Mula Venet. auctoritate Not. de Collegio Vtini publicauit, extraxit, seq; subscripsit in fidem.*

Die Lunæ x j. Aprilis 1633. de mane, Coràm Illustrissimo D. Locumtenente, in Camera.

*PEr le Magnifiche Signore Ottauia, & sorelle Brazzache figliuole del q. Magnif. Sig. Francesco, & Magnifica Sig. Giulia loro Madre, con il Magnifico Sig. Hermes Brazzacco: L'Illustrissimo Sig. Luogotenente con l'assistenza de l'Eccellentissimo Sig. Vicario, & Eccellentissimo Sig. Fabritio Auocato Fiscale. Aldite in contradittorio le parti, cioè il Magnifico*

*Sig. Henrico Attimis, & il Magnifico Sig. Ceſare Sbroyauacca à nome di dette Signore, con l'Eccellentiſſimo Sig. Virginio Forza Auocato d'vna, & il Magnifico Sig. Hieronimo Brazzacco à nome del Magnifico Sig. Hermes ſuo Padre con l'Eccellentiß. Sig. Milliana da l'altra, hà terminato, che ſtante le coſe nei termini, che ſono, ſia reuocato il poſſeſſo tolto dal Sig. Hermes, & figliuolo Brazzachi, aßignando a li medeſimi Brazzachi termine di otto giorni à moſtrare, che li beni de' quali haueuano tolto il poſſeſſo ſiano deſcritti nominatamente, & ſpecificatamente ne le antiche inueſtiture de la famiglia Brazzacca, nel qual caſo moſtrando, che detti beni ſiano come di ſopra nominati, & eſpreßi in dette antiche inueſtiture ſiano rimeſſe le parti auanti gl' Illuſtrißimi Signori ſopra li Feudi, non moſtrando veramente, ſiano ſalue le ragioni de le medeſime parti auanti Sua Sig. Illuſtrißima.*

*Præmiſſam declarationem requiſitus Ioſeph Fabricius Ciuis, & Notarius Veneta authoritate, de Collegio Vtini, ex actis Archiuij Ciuitatis Vtini extraxit, publicauit, ſeq; ſubſcripſit in fidem.*

Ac-

# Accordo fatto tra li Molto Illustri Signori Deputati de la Patria, & li Sindici Generali de la Contadinanza in materia del pagare le tasse.

## COPIA.

A

*Magnifice, & Generose tanquam frater honor. Habbiamo non senza grande admiratione inteso, che la deliberatione giustissima, che fù fatta da l' Eccellentissimo Senato sotto di 31. Ottobre 1614. & registrata ne la sua Cancellaria Pretoria in proposito de la contributione de le tasse di gente d armi, che si attroua in tutti li Territorij de lo Stato nostro, oue si pagano esse tasse, non hà fin' hora riceuuto la debita essecutione, benche con lettere del Magistrato nostro sino di 20. Agosto 1620. ne sia stata concessa l'essecutione, si che per tal mancamento restando li soli poueri Contadini aggrauati, & oppressi, essendo impotenti à far essi soli il pagamento di detta fattione reale, che si hà da esiger sopra i beni, oltre tante altre personali ordinarie, & estraordinarie, conuengono andar ogni anno grossi debitori per conto di dette tasse a le Camere di Sua Serenità, & patir molti incommodi, & dispendij, rispetto che anco per il lazo de la moneta d' ogni Ducati mille conuengono pagare altri Ducati 200. & più: Però così instando li Sindici generali de la Contadinanza, inherendo à dette no-*

*stre*

*ſtre lettere, Ricercamo V. M. à far dar immediate effettiua eſſecutione a la ſudetta Deliberatione, ſi che la ſudetta grauezza reale de le ſudette taſſe per debito di Giuſtitia, & equità, & per riuerente eſſecutione de la ſuprema deliberatione, & oſſeruanza ne gl' altri Territorij ſia coſtì effettualmente eſſequita, poſponendo ogni dilatione, & così eſſequirà con la ſolita ſua prontezza, & ſincera Giuſtitia, in modo che non reſti nè impedita, nè differita come conuiene a la publica dignità: & de l'eſſecutione ci darà auiſo, & ſi raccomandiamo, &c.*

*Di Venetia a* 11. *Mazo* 1627.

*Bernardo Polani, & Coll. Preſidenti del Collegio de' Signori Sauij ordinarij del Senato, &c.*

*A tergo.*

*Magnifico, & Generoſo Domino Locumtenenti Patriæ Fori Iulij tanquam Fratri honor.*

Dominica 5. Settembre 1627.

*Preſentate per Miſſer Piero Tramontino Sindico de la Patria con 6. Collega a l'Illuſtriſs. Sig. Luogotenente, che ordinò foſſero intimate, & eſſequite, &c.*

*Et ſubito fù fatto Mandato d'obedienza per l'eſſecutione de le ſudette lettere con la Copia di eſſe ſotto, da eſſer preſentato ai Magnifici Signori Deputati de la Patria in forma, &c.*

*Detto*

*Detto giorno riferite Miſſer Galeazzo Sandri Fante hauer hoggi preſentato, & intimato l'obedienza del ſudetto Mandato, & lettere ai Magnifici Signori Deputati de la Patria, prima al' Eccellentiſs. Sig. Pier' Antonio Frangipane, poi al Sig. Nicolò Simeonibus, & hauerlo laſciato à Monſignor Valuaſone: & ita, &c.*

*Adì detto fù fatto altro Mandato d'intimatione per l'obedienza, & eſſecutione de le ſudette lettere, da eſſer preſentato, & intimato anco ai Magnifici Signori Deputati de la Città, con la Copia di eſſe lettere regiſtrate ſotto il Mandato, &c.*

## Marti 7. Settembre 1627.

*Rifferite Miſſer Piero Lionello Bidello di Palazzo hieri ad inſtanza dei Sindici de la Contadinanza hauer intimato vn Mandato, & lettere ſotto, ai Magnifici Signori Deputati de la Città, cioè a gli Eccellentiſſimi Signori Daniele Fabritio, & Chriſtoforo Roſſi, & al Sig. Gaſpare Albino loro Cancelliero, & hauer loro intimato, come in eſſo Mandato, & lettere, laſciato à detto Eccellentiſſimo Fabritio: & ita, &c.*

*Et ego Bernardinus Buiattus Notarius Cancellariæ Prætoriæ Vtini rogatus, &c.*

Giorno

## Giorno di Sabbato 27. Nouembre 1627.

### In Vdine in Casa del Sp. Sig. Pietro Marchetano Cancelliero de la Patria posta nel borgo del fieno. Doue

*LI Molto Illustri, e Molto Reuerendi Monsignor Co. Mario Altano Canonico di Concordia, Monsignor Co. Horatio Valuasone Canonico di Vdine, Molto Illustre, & Eccellentiß. Sig. Pier' Antonio Frangipane, & li Molto Illustri Signori Sforza Spilimbergo, & Nicolò Simeonibus Deputati de la Patria, in virtù de l'auttorità loro data dal Molto Illustre General Parlamento di 25. instante da vna; & Miſer Piero Gandino, Miſer Z. Battista Feruio, Miſer Sebastiano Bernardis, Miſer Michel Nardon, Miſer Piero Morassutto, Miſer Piero Tramontin, & Miſer Zuanne Zannusso sette de li Sindici Generali de la Contadinanza, à nome anco di Miſer Antonio Benuenuti loro collega àssente, per il quale promisero de rato &c. con la presenza del Molto Illustre, & Eccellentiss. Sig. Marc' Antonio Prampero loro differsore da l'altra, conuennero fra esse parti, che fermo rimanendo il concordato in stampa publicato nel precitato Molto Illustre General Parlamento in tutte le sue parti come stà, & giace, da esser quì sotto registrato, sia à quello aggionto,*

giunto, che essendo compresi ne la summa di Ducati 1500. Ducati 200. di moneta di lagio così arbitrati per l'alloggio de le compagnie di Corazze, e Capelletti ne la Città di Vdine, senza però sapere per hora, se più, ò meno potesse importare, s'habbia però à tenir distinto conto de le spese, per douer in capo de l'anno calcularle, & ogni cinque anni ridurle in vna summa, che si faranno le rate del sussidio, per rifarsi vna parte, e l'altra ne le loro Casse secondo, che più, ò meno importeranno. Volendo esse parti, che il presente concordato sia per maggior fermezza roborato col Decreto de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, anco così pregando io Nodaro infrascritto. Promettendo esse parti osseruar, & mantenir quanto di sopra, nè mai in qual si voglia modo contrauenir sotto general obligatione dei beni loro. Furono presenti Misser Gio: Battista Zagaia di Vdine, Misser Francesco Fabris q. Mißer Nicolò di Spilimbergo, Mistro Simon Ventura Fabro in Vdine, Ser Francesco Bonissino q. Lonardo anco di Vdine, & il Sig. Horatio à Deio di Morsano, &c.

Die Veneris 10. Decembris 1627.

Sic petente me Beltrando Calderino Notario suprascriptarum partium nomine Illustriss. D. Ioannes Mauroceno Locumtenens Patriæ Fori Iulij Generalis sedens pro Tribunali in Castro super Salono ad ius dicendum, viso, & lecto antescripto Concordij instrumento, seù adhitionis, pro maiori robore, & firmitate, ei suam auctoritatem, & iudiciale Decretum interposuit. Præsentibus Spp. DD. Francisco Brunalesco, & Ioanne Baptista Carbo Vtinensibus testibus, &c.

Segue lo sopranominato Concordio publicato nel Molto Illustre General Parlamento il dì 25. Nouembre 1627.

*IN CHRISTI NOMINE AMEN.*

*PRetendendo li Sindici de la Contadinanza de la Patria per essecutione de la Parte de l'Eccellentiß. Senato di 31. Ottobre 1614. & de le lettere di 11. Marzo 1627. de gl'Illustriß. Signori Presidenti a l'Illustrissimo Sig. Luogotenente essecutiue di essa Parte, che la Patria concorra al pagamento de le tasse pro rata di tutti quelli, che participano ne gli estimi reali d'essa Patria, & anco a la compartita de l'ordine di Banca, & a l'alloggio de le Corazze, & Capelletti, come fattioni reali.*

*Et pretendendo primieramente essa Patria di non esser tenuta al pagamento de le tasse ne la maniera de le altre Città di Terra ferma, per essere i beni di quella in gran parte di natura diuersa, cioè Feudali, per li quali si prestano i seruigi personali à Sua Serenità, per il qual riguardo anco fino l'anno 1577. adì 2. Decembre per mano de lo Sp. q. D. Nicolò Miliana Nodaro publico fu fatta conuentione tra i Sindici de la Contadinanza, & li Signori Castellani.*

*Secondariamente intendendo l'antedetta Patria di non essere obligata a l'ordine de la Banca, per esser quella fattione personale, & per tale già dichiarata da sua Serenità, & similmente a l'alloggio de la Caualleria per vigore de gl'ordini*

*de*

de gli Eccellentiss. Paruta, e Cornaro, l'essecutione de' quali sotto li 25. Agosto prossimamente passato è stata commessa con lettere Ducali a l'Illustriss. Sig. Luogotenente così hauendo le prenominate Città, & Contadinanza supplicato, oltre altre importanti ragioni, che sono state discorse & considerate.

Quindi è, che per fuggir le liti, che potrebbono nascer ne la liquidatione di questa molto intricata contesa, essi Sindici de la Contadinanza con i loro interuenienti hanno insieme trattato, e con l'aiuto di Dio concluso, diffinito, e stabilito con li Molto Illustri Sig. Deputati de la Patria, & per quanto si aspetta a l'interesse particolare de la Magnifica Città di Vdine con li Molto Illustri Sig. Deputati d'essa Città l'accordo infrascritto, al quale per maggior fermezza debba concorrere il consenso del Mag. General Parlamento de la Patria, & interposto il Decreto de l'Illustriss. Sig. Luogotenente, et anco de l'Eccellentiss. Senato, in quanto faccia bisogno, e prima

Che la Patria debba pagare, conforme a la compartita, che quì sotto appare ogn'anno ne la Magnifica Camera Fiscale, cominciando l'anno venturo 1628. per tutto il mese di Decembre, & successiuamente d'anno in anno à conto de le tasse de la Contadinanza Duc. 1500. di moneta di lagio à lire 6. soldi 4. per Ducato, de' quali debba esser dato credito in essa Camera ad essa Contadinanza à conto de la sua partita ordinaria di esse tasse: & non pagando, s'intenda essere incorsa in tutte le spese, che per ciò occorreranno per detto debito.

Magnifici Castellani, & loro soggetti pagheranno Duc. 591

| | | |
|---|---|---|
| *Magnifica Communità di Vdine, & ſuoi Cittadini* | *Duc.* | 591 |
| *Clariſſimi Sauorgnani* | *Duc.* | 75 |
| *Communità di Sacile* | *Duc.* | 58 |
| *Communità di Portogruaro* | *Duc.* | 89 |
| *Communità di Monfalcone* | *Duc.* | 20 |
| *Communità de la Meduna* | *Duc.* | 8 |
| *Communità d' Auiano* | *Duc.* | 9 |
| *Communità di Caneua* | *Duc.* | 4 |
| *Communità di Fagagna* | *Duc.* | 9 |
| *Communità di Gemona* | *Duc.* | 25 |
| *Capitaneato di Triceſimo* | *Duc.* | 15 |
| *Ville Communi* | *Duc.* | 6 |

*Et in caſo, che alcuno de li ſopraſcritti ricuſaße pagare la ſua contingente portione di ſopra ratata, ſi debba ſupplicar Sua Serenità, che dia ordine al Clariſſimo Sig. Teſoriero di aſtringere eſſi ratati al pagamento di queſto danaro, ſi come aſtringe al pagamento del Suſſidio, non reſtando per queſto di dar credito a la Contadinanza in vna partita ſola di tutto il danaro ſopradetto.*

*Che li Signori Feudatarij de la Patria debbano tedere all' accordo fatto altre volte con li Sindici de la Contadinanza, d' hauer eſſente vn foco per Caſtello, talmente che indifferentemente debbano eſſer ratati tutti li beni à beneficio de la Contadinanza, non oſtante eſſa eſſentione.*

*Che per queſto accordo non s' intendano liberi li coloni di qual ſi voglia de gli obligati a le rate ſudette, che participa-*

no ne l'estimo reale predetto; ma habbiano à concorrere co'l resto de la Contadinanza, come faceuano per inanzi; & parimente concorrano a la tassa, & a la rata tutti quelli, che faranno lauorar campi à bouaria, conforme a le decisioni in tal materia disponenti, a le quali per il presente non s'intenda derogato in alcuna parte.

Che con questo accordo sia, & s'intenda tutta la Patria in generale, & in particolare disobligata d'ogn'altro pagamento, che le potesse toccare per fattioni reali così per lo passato, come per l'auenire, et anco d'alloggi di Cauallaria in campagna, ò in Città; talmente che pagando detta rata espressa, come di sopra, non possa sentire alcuno aggrauio, ò beneficio, venendo diminuita, ò accresciuta la sudetta tassa reale, & anco accresciuto, ò diminuito l'alloggio di Cauallaria, ma il tutto resti à beneficio, ò maleficio de la Contadinãza, et imposto perpetuo silentio à le pretese d'essi Contadini per il passato.

Per osseruatione del qual accordo, e conuentione à questo modo stipulata, et conclusa li Molto Illustri Sig. Deputati de la Patria, cioè il Molto Illustre, e Molto R. Monsig. Horatio Valuasone, il Molto Illustre, & Eccell. Sig. Pier' Antonio Frangipane, & il Molto Illustre Sig. Nicolò Simeonibus tre dei Signori sudetti Deputati de la Patria facendo à nome de gli altri Signori loro Colleghi, per li quali, & c. da vna; & Ser Pietro Gandino di Faedis, Ser Gio: Battista Feruglio di Feletto, Ser Pietro Tramontino di S. Zorzi & Aurana, Ser Pietro Morassutto di Bagnarola, Ser Michel Nardone di Seuegliano, Ser Sebastiano Bernardis di Lauariano, Ser

Zuanne

*Zuanne Zanusso da Visinal, facendo anco per nome di Ser Antonio Benuenuti di Prauisdomini loro Collega, per lo quale promettono de rato, &c. Sindici generali de la Contadinanza, con la presenza dei Molto Illustri, & Eccellentissimi Signori Marc' Antonio Prampero, Virginio Forza, & Giacomogiorgio Attimis loro difensori, & con l'interuento anco del Molto Illustrè Sig. Pier' Antonio Sbroiauacca commune confidente da l'altra, hanno promesso mantenir, oseruar, & non contrauenir à quanto si contiene nel presente accordo, & conuentione sotto obligatione di tutti i loro beni quandocunque, & qualitercunque presenti, & futuri.*

*Et per quanto s'aspetta a l'interesse de la Magnifica Città di Vdine promettono d'oseruar, & mantener come di sopra, li Molto Illustri Signori Daniele Fabritio Dottor, Christoforo Rossi Dottor, Giouanni Sauorgnano, Giouanni Gorgo, Odorico Capriotto, Sbruglio Sbruglio, & Odorico Milena Deputati di essa Città.*

Ex Magnifico Parlamento conuocato sub die 25. Nouembris 1627.

*ET illicò lectum fuit primum literarum Capitulum, super quo Magnifici Deputati Patriæ cum Partem tenoris infrascripti posuissent, de ea ferri suffragia iusserunt, quæ cum per capita lata fuissent, habuit prospera triginta nouem, contraria septem, & ita probata remansit.*

Sequitur Pars.

*CON tutto che l'obligo del pagar le tasse sia sempre stato in questa Patria ordinario di chi lauora, & fà lauo-*

rare

*rare terre, hauuto risguardo a l'vtile colonico, nondimeno hauendo li Sindici de la Contadinanza con supplica presentata à Sua Serenità ottenuto di addossarlo a li Patroni di esse terre, se bene detta Patria pretende di non essere tenuta à tal pagamento ne la maniera de le altre Città, & Territorij di Terra ferma, per essere li suoi beni in gran parte di natura diuersa, in particolare Feudali, per li quali si prestano li seruitij personali à Sua Sublimità, & per altre ragioni; Nondimeno considerando noi Deputati il stato di essa Contadinanza, & à quello commiserando, per schiuar anco le liti, & le molte difficoltà, che potrebbono nascere con grandissimo dispendio di tutti gl'interessati, habbiamo giudicato esser bene di appuntare con li predetti Sindici l'accordo, che è stato inuiato con le lettere di questo Magnifico Parlamento, il quale non potemo credere, che dispiaccia ad alcuno.*

*Mettiamo parte, che in questa general adunanza sia da tutti approbato, e confermato, come fatto in beneficio vniuersale, e che non solo sia data commissione a li Magnifici Oratori, che hoggi saranno eletti per altre materie di procurar il beneplacito, e confermatione da Sua Serenità, ma anco à noi Deputati auttorità di poter rissoluere ogni difficoltà, che cõ li prenominati Sindici nascesse in materia di detto accordo, etc.*

[ Locus sigilli. ]

Petrus Marcheranus Cancell. Patriæ exemplauit, subscripsit, & sigillauit, &c.

[ Signum Notarij. ]

Præmissum instrumentum ex notis suis aliena manu eductum publicauit Beltrandus Calderinus Veneta auctoritate Notarius Collcg. Vtin. seq; subscripsit in fidem rogatus appositis, &c.

IOANNES *Cornelio Dei Gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Ioanni Mauroceno de ſuo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto ſalutem, & dilectionis affectum.* Habbiamo veduto l'inſtanza fattaci da li Deputati di quella fideliſſima Patria, & da li Sindici de la Contadinanza per la publica confermatione di quanto ſono conuenuti intorno a li pagamenti de le taſſe, & conſiderato il buon'effetto, che da ciò ne ſortiſſe con il concorſo de la loro intiera ſodisfattione in queſta materia, conoſciuta anco da noi molto vtile, & neceſſaria tal deliberatione, venimo in riſolutione di confirmare, & approbare, come facemo col Senato, detto accordo in tutte le ſue parti, ſi che hauer debba in auenire la debita intiera eſſecutione, & da chi aſpetta ſia puntualmente oſſeruato, & effettuato quanto è diſpoſto, & ſtabilito nel ſudetto propoſito, &c.

*Dat. in noſtro Ducali Palatio die* 28. *Decembris, Indictione Decima* 1627.

*Ottauian Medici Secretario, &c.*

{ *Atergo* } *Nobili, & Sapienti Viro Ioanni Mauroceno Locumtenenti Patriæ Fori Iulij, &c.*

# Lettere Ducali in proposito di alloggio de' Corsi nelle Città.

LEONARDVS *Donato Dei gratia Dux Venetiarum, &c. Nobili, & Sapienti Viro Leonardo Mauroceno de suo mandato Locumtenenti Patriæ Fori Iulij fideli dilecto salutem, & dilectionis affectum.*

*Da le lettere vostre di 29. del presente habbiamo inteso la renitenza di quelli Deputati di proueder d'alloggiamento ai soldati Corsi, il che essendoci riuscito assai molesto, Vi commettemo à dir à nome nostro ad essi Deputati, che hauendo Noi leuato da la Città di Treuiso essi Corsi, che custodiuano quel territorio da gente di mal'affare per tenirla in quiete, & per liberar quella Patria da l'insolentia d'huomini scelerati: è molto conueniente, ch'essi Deputati essequiscano l'istesso, che fanno tutte l'altre Città del Stato nostro nel proueder de li ordini de la Banca a la militia Corsa, il che è nostra intentione, che anco essi debbano senz'alcuna difficultà essequire quando essi Corsi saranno ne la Città, & quando d'ordine vostro staranno fuori loro sia proueduto de gli ordini de la Banca de la Patria, trattandosi massimamente a la quiete di quei fedelissimi nostri, & de la sicurtà de le cose, & case loro, &c.*

*Dat. in nostro Ducali Palatio die 29. Decembris, Indictione 9. 1610.*

*Geronimo Pian. Secret.*

Fuori

*Nobili, & Sapienti Viro Leonardo Mauroceno Locumtenenti Patriæ Fori Iulij.*

*Benedictus de Bottis Coadiutor Cancellariæ Prætoriæ exemplauit, & in fidem se subscripsit, & sigillauit.*